

ATTI DI INDIRIZZO

Mozione:

La Camera,

premesso che:

10 anni fa furono instaurati i primi rapporti diplomatici tra la Repubblica di Bielorussia ed il nostro Paese;

nel 1999 sono stati di fatto interrotti gli interventi di cooperazione internazionale;

la Bielorussia dipende *in toto*, per gli approvvigionamenti energetici, da Mosca;

l'attuale politica internazionale vede un forte avvicinamento tra Federazione Russa e Occidente, come testimonia il trattato Russia-Nato del 28 maggio 2002 a Roma;

i rapporti tra Bielorussia ed Italia sono altalenanti, poiché, seguendo le indicazioni del Consiglio d'Europa, l'Italia resta in attesa di sviluppi in materia di diritti civili e garanzie giurisdizionali all'interno del paese, che comunque ha fatto diversi passi in avanti negli ultimi anni, pur in presenza di battute di arresto;

da parte italiana varie circostanze lasciano trapelare il desiderio di migliorare e normalizzare i rapporti, anche se si avverte l'esigenza di passi significativi in questa direzione;

l'Italia ha chiesto e continuerà a richiedere segnali di buona volontà a Minsk;

in campo commerciale, la Bielorussia vuole attirare investitori nel paese che, per l'imprenditoria italiana, rappresenta un mercato ancora poco sviluppato;

la posizione geografica, l'appartenenza alla Comunità degli Stati Indipendenti, fatta da 300 milioni di consumatori, l'alto livello tecnico culturale, sono argo-

menti che lasciano prevedere sviluppi positivi del mercato bielorusso nei prossimi anni;

tra Italia e Bielorussia non sono stati ancora firmati alcuni fondamentali accordi bilaterali, come quello sulla doppia imposizione;

la povertà di risorse del paese inoltre rappresenta una realtà fortemente condizionante, che inizia a mostrare la precarietà della situazione attuale;

in tema di emigrazione, oltre ai limiti posti dalle nostre autorità consolari per la concessione del visto, la stessa Bielorussia ha posto dei limiti oggettivi per l'espatrio dei propri cittadini, che possono liberamente chiedere un visto per l'estero ma debbono mostrare di avere i mezzi per il proprio sostentamento;

la Bielorussia ha avuto i danni maggiori in seguito alla catastrofe di Chernobyl, con il 23 per cento del territorio nazionale inquinato, ma ha ricevuto meno aiuti internazionali rispetto all'Ucraina, nel cui territorio, che ha subito danni solo per il 7 per cento, si trova la centrale del disastro;

la Repubblica bielorussa è riuscita — nei limiti delle proprie forze — ad avviare interventi per limitare le conseguenze del danno sul territorio e sulla popolazione;

le zone maggiormente inquinate, che lo saranno per secoli, sono state chiuse ai circa 160 mila abitanti, che sono stati trasferiti al Nord;

questi interventi di contenimento degli effetti delle radiazioni sono onerosi ed hanno richiesto lo stanziamento di 1 terzo del bilancio bielorusso;

a livello di solidarietà internazionale si registrano forme di intervento da parte di associazioni umanitarie;

l'impegno maggiore vede in prima fila gli italiani, che annualmente ospitano 35 mila bambini bielorusi;

grazie a questi italiani il nostro Paese gode un'ottima immagine tra il popolo bielorusso;

innanzitutto, molti bambini non provengono dalle zone colpite e spesso sono di famiglie non bisognose;

migliaia di famiglie italiane, alcune da molti anni, sono generosamente impegnate a donare ospitalità ai bambini bielorusi;

bisogna ancora per lungo tempo aiutare i cosiddetti « bimbi di Cernobyl », che sono soggetti fortemente bisognosi di aiuto;

impegna il Governo:

a predisporre progetti di aiuto e di cooperazione economica in favore della Bielorussia che affrontino questioni dimensionate e concrete, ben finalizzate alla risoluzione di problemi emergenti della vita quotidiana della popolazione;

ad attivare piani di formazione e di trasferimento di *know how*, in collaborazione diretta con le università bielorusse;

a condizionare le concessioni di aiuti alla Bielorussia al raggiungimento di finalità verificabili in qualsiasi momento, superando la logica della semplice distribuzione di beni e privilegiando la realizzazione di opere che dureranno nel tempo e creeranno le premesse per risolvere i problemi definitivamente;

a prevedere interventi ed aiuti di cooperazione internazionale per la zona del Sud della Bielorussia, inquinata dalle radiazioni nucleari, finalizzata a riportare le aree allo stato primordiale;

ad attivare strumenti amministrativi e diplomatici volti ad agevolare ed accelerare, nel pieno rispetto delle norme sulle adozioni, le procedure per le adozioni da parte di italiani di bimbi bielorusi, anche in rapporto all'aumento delle attività degli Enti italiani autorizzati e delle autorità locali;

a ridefinire le norme che regolano l'accoglienza dei bambini bielorusi in Italia, meglio finalizzata a progetti individuali di sviluppo e di formazione ed a promuovere forme di solidarietà, di accoglienza e di formazione direttamente in Bielorussia, per i bambini il cui stato di salute non sia tale da richiedere un soggiorno all'estero;

ad individuare disposizioni, volte a superare le difficoltà attualmente esistenti nella concessione dei visti nei confronti di minori da parte del Consolato Italiano a Minsk;

a fornire tutti gli aiuti medici e logistici per la realizzazione di indagini epidemiologiche e di campagne sanitarie volte alla individuazione ed alla cura degli esiti delle radiazioni subite, soprattutto nei confronti di bambini.

(1-00089) « Mazzuca Poggiolini, Lettieri, Santori, Ranieri, Mattarella, Benedetti Valentini, Boato, Campa, Mastella, Mosella, Perrotta, Preda, Sedioli ».

Risoluzione in Commissione:

La X Commissione,

premesso che:

la raccomandazione della Commissione 96/280/CE adottata il 3 aprile 1996 definisce i parametri per l'individuazione delle piccole e medie imprese (PMI);

il contenuto di tale raccomandazione è stato in un primo momento recepito dalla Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle PMI adottata dalla Commissione il 23 luglio 1996;

la nozione di PMI di cui alla predetta raccomandazione risulta recepita nell'ordinamento interno con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997;

il Consiglio, con regolamento 994/98/CE del 7 maggio 1998, ha stabilito che la materia degli aiuti di Stato debba essere disciplinata con regolamenti della Commissione adottati secondo una determinata

procedura che prevede, tra l'altro, la consultazione obbligatoria, prima di pubblicare un progetto di regolamento e prima di adottare un regolamento, di un Comitato consultivo composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione;

la Commissione ha quindi, in particolare, adottato il regolamento 70/01/CE, « Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle PMI », anche tale regolamento, per quanto concerne la nozione di PMI, ha fatto rinvio — riproducendola per estratto con espressa indicazione della fonte — alla raccomandazione 96/280/CE più volte richiamata;

la Commissione europea sta attualmente elaborando una proposta di modifica della raccomandazione 96/280/CE con l'obiettivo di pervenire ad una revisione dei parametri da utilizzare per la definizione delle PMI;

la predetta proposta di modifica, qualora approvata, appare idonea ad incidere in maniera significativa sulla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese;

considerato che:

il regolamento del Consiglio n. 994/98/CE citato in premessa sembra richiedere che, qualsivoglia modifica della normativa in materia di aiuti alle imprese, venga adottata dalla Commissione secondo la procedura prevista dal medesimo regolamento;

una prima proposta di modifica della raccomandazione in questione, resa pubblica dalla Commissione, è stata oggetto di numerosi rilievi e ciò ha indotto la medesima Commissione ad elaborare una seconda proposta di modifica che, secondo quanto si è appreso, pur migliorativa della precedente, risulta rendere notevolmente più complessa e di non sempre agevole applicazione la disciplina relativa alla individuazione delle PMI;

la proposta di modifica, oltre a riproporre, con alcuni limitati correttivi, i tradizionali parametri di natura oggettiva (fatturato e dipendenti) utilizzati ai fini dell'identificazione delle PMI, innova sensibilmente la disciplina dei collegamenti tra imprese;

risultano, in particolare, introdotte tre nuove tipologie di collegamento tra imprese basate rispettivamente sulle nozioni di « influenza dominante » e « mercato contiguo » nonché sui rapporti tra una impresa (cosiddetta impresa a monte) ed un'altra impresa (cosiddetta impresa a valle) la cui applicazione non appare affatto agevole in quanto richiede di svolgere accertamenti notevolmente complessi e presenterebbe in ogni caso elevati margini di discrezionalità;

inoltre, la proposta di modifica risulta stabilire una presunzione di rispondenza alle varie tipologie di collegamento in presenza di determinate condizioni la cui operatività sembrerebbe potere essere esclusa, nell'ordinamento interno, solo attraverso la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la quale, in considerazione dei caratteri prima esaminati della nuova disciplina, potrebbe comportare l'irrogazione di pesanti sanzioni nei confronti delle imprese qualora l'Amministrazione esprimesse valutazioni divergenti rispetto a quelle contenute nella predetta dichiarazione;

impegna il Governo:

ad attivarsi in ambito comunitario affinché ogni modifica della vigente disciplina in materia di aiuti alle imprese venga approvata in conformità alla procedura prevista dal regolamento del Consiglio 994/98/CE;

ad esprimere la propria contrarietà ad ogni modifica della disciplina in questione tale da renderne eccessivamente complessa l'applicazione ed incerta l'interpretazione;

a sostenere la necessità che l'individuazione delle PMI destinatarie degli aiuti avvenga sulla base di parametri obiettivi;

a vigilare affinché la modifica della disciplina in questione non limiti, anche solo in via di fatto, il diritto delle PMI ad accedere agli aiuti di Stato;

a tenere costantemente informato il Parlamento in merito all'andamento del procedimento di modifica della disciplina in questione.

(7-00137) « Tabacci, Ruggeri, Saglia, Cozzi, Lazzari, Polledri ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazioni a risposta orale:

RIZZO, BELLILLO e MAURA Cossutta. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

ancora una volta una delegazione di cittadini italiani che si recava in Israele per partecipare ad una manifestazione pacifica, organizzata da israeliani e palestinesi ed autorizzata dal Governo israeliano, è stata arbitrariamente trattenuta alla frontiera e quindi espulsa;

nessun cittadino israeliano è stato mai respinto alla frontiera italiana, a nessun cittadino ed a nessun parlamentare israeliano è stato mai chiesto se entrava in Italia per partecipare o meno a manifestazioni;

mentre il Governo di Tel Aviv intrattiene rapporti diplomatici e commerciali con l'Italia e con l'Europa all'insegna della libera circolazione delle merci e delle persone, tuttavia lo stesso Governo nega il diritto di ingresso ogni volta che un cittadino italiano ed europeo si reca in Israele per testimoniare e per favorire il processo di pace, violando così sistematicamente le norme sulla libera circolazione —:

quali iniziative il Governo italiano intenda intraprendere di fronte a tale comportamento, intollerabile ad avviso degli interroganti e che si sostanzia in una violazione sistematica del diritto internazionale. (3-01151)

LUSETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 235 del 2000 in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari prevede che il debitore il quale, entro il termine di 12 mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati ha diritto ad ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico o, se superato tale termine, richiederne l'annotazione sul sopraccitato registro; che pari diritto è previsto per gli assegni protestati qualora il soggetto sia stato riabilitato ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura;

il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 contiene al Titolo V la nuova disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali prevedendo tra l'altro la costituzione presso la Banca d'Italia di un archivio informatico degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari. Il relativo regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia precisa che l'archivio costituisce « un servizio di interesse economico generale, finalizzato ad assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti »;

nel gennaio scorso la Banca d'Italia ha emanato a sua volta un proprio regolamento nel quale vengono specificate le caratteristiche delle informazioni contenute nell'archivio, gli obblighi per gli enti segnalanti, le modalità di accesso ai dati nonché i criteri di determinazione delle tariffe applicabili;

i dati contenuti nell'archivio, contrariamente a quanto affermato nel citato decreto legislativo n. 507 del 1999, non